



Associazione Italiana :: ::
Giovani Avvocati :: ::

SEZIONE
DI
LODI

Il progetto di distribuzione nel testo riformato. L'art. 2855 c.c.

di Mario Santopietro

Aiga Lodi – 25/10/2022



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
- LODI -



Modifiche normative al PDD

D. Lgs 149/2022 (Legge delega 206/2021)

«Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione)

I Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, **e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione**. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

II Entro dieci giorni dal deposito del progetto, **il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato.** Il professionista delegato fissa innanzi a sé **entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione.** Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere **almeno dieci giorni.**

Modifiche normative al PDD

D. Lgs 149/2022 (Legge delega 206/2021)

«Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione) – segue

- III Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma.
- IV Nell'ipotesi di cui all'articolo 591-bis, secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede alla formazione del progetto di distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione dell'udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine di cui al secondo comma

Modifiche normative al PDD

D. Lgs 149/2022 (Legge delega 206/2021)

Art. 597 (Mancata comparizione)

La mancata comparizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato **o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma**, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598

Modifiche normative al PDD

D. Lgs 149/2022 (Legge delega 206/2021)

Art. 598 (Approvazione del progetto)

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis o il giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni. Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'articolo 512.

Art. 2855 c.c.

I creditori ipotecari

Ipoteca: art. 2808 c.c., comma I

Diritto di sequela: *diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito*

e

Diritto di prelazione: *di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.*

Art. 2855 c.c.

I creditori ipotecari

Ipoteca: art. 2808 c.c., comma II:

L'iscrizione dell'ipoteca ha effetto **COSTITUTIVO**.

- Nei pubblici registri immobiliari.
- prende il grado nel momento della sua iscrizione con l'assegnazione del numero di iscrizione (registro particolare).

Art. 2855 c.c.

I creditori ipotecari

Ipoteca: art. 2808 c.c., comma III:

L'ipoteca è di **tre tipi**:

- Legale (art. 2817 c.c.) – alienante, coeredi, Stato.
- Giudiziale (art. 2818 c.c. e ss.) – sentenza, arbitrato, sentenze straniere.
- Volontaria (art. 2821 c.c. e ss.).

Art. 2855 c.c.

I creditori ipotecari

PRIVILEGIO IPOTECARIO:

Occorre intervenire nel processo esecutivo.

In tema di espropriazione immobiliare, il limite temporale ultimo dell'intervento del creditore munito di diritti di prelazione va individuato nel momento processuale in cui l'udienza di cui all'art. 596 c.p.c. abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva del progetto di distribuzione delle somme. (Cass. 20 aprile 2016, n. 7810).

Art. 2855 c.c.

Cassazioni rilevanti

Ammessi al privilegio gli interessi corrispettivi e i moratori solo nella misura legale:

(Cass. 6403/2015; Cass. 17044/2014; Cass., 23164/2014; Cass. 775/2013).

Ammessi al chirografo gli interessi moratori:

Cass. 11033/1997; Cass. 4129/1999; Cass. 10070/1999;
Cass. 18312/2007; Cass. 21998/2011; Cass.
13831/2013; Cass. 775/2013.

Art. 2855 c.c.

Vicende successive all'iscrizione

Cessione a titolo particolare: art. 2843 c.c.

- annotazione a margine (costitutiva del trasferimento – Cass. 4137/2003 e Cass. 3402/2013);
- Esecuzione della cessione anche dopo la trascrizione del pignoramento – no inefficacia art. 2916 c.c.
- termine finale e la cancellazione dell'ipoteca la sottoscrizione del decreto di trasferimento (art. 2878 comma 1 n. 7) – Cass. 28387/2020.

Art. 2855 c.c.

Vicende successive all'iscrizione

Cessione in blocco: art. 58 TUB (D. Lgs. 385/1993)

si applica anche alle cessioni in favore dei soggetti diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 nonché ai veicoli di cartolarizzazione ex L 130 1999

- I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
- La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Effetto art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti a seguito di adempimenti pubblicitari (coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal punto 2 se sussiste una giusta causa);

Art. 2855 c.c.
I creditori ipotecari

MISURA DEL PRIVILEGIO IPOTECARIO:

Capitale iscritto nell'ipoteca;

Spese accessorie del **comma I**;

Spese ordinarie occorrenti per il processo di esecuzione;

Interessi corrispettivi del **comma II** – il CALCOLO DEL TRIENNIO;

Interessi moratori legali del **comma III**.

Art. 2855 c.c.

Calcolo triennio

- Comma II: Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un **capitale che produce interessi (interessi CORRISPETTIVI)** fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
- Comma III: **L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati (interessi MORATORI)** dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita (data della sottoscrizione del decreto di trasferimento).

Art. 2855 c.c.

Calcolo triennio

NOZIONE ANNO IN CORSO

Per determinare il “triennio” ex art 2855 2° comma occorre determinare l’annata in corso, poi si aggiungeranno due anni a ritroso.

L’annata in corso non è l’anno solare, ma l’annata di maturazione degli interessi (Cassazione 4124/1999, 4079/92) e va determinato con il seguente procedimento:

1. INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI DECORRENZA DEGLI INTERESSI DEL DEBITO

Nel caso di crediti da mutuo: data di stipula del contratto di mutuo

- Verificare se gli interessi compresi in rata sono anticipati o posticipati.

Nel caso di crediti accertati giudizialmente: è la data di decorrenza degli interessi indicata nel provvedimento giudiziale o, in mancanza, la data deposito del provvedimento stesso.

Art. 2855 c.c.

Calcolo triennio

2. INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI FINE DELL'ANNO IN CORSO

Aggiungere alla data di decorrenza del debito (la rata impagata o la data del provvedimento giudiziale) tante annate sino al superamento della data della trascrizione del pignoramento.

3. INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI DATA DI INIZIO DELL'ANNO IN CORSO

andare a ritroso di un anno rispetto alla data di fine dell'annata in corso.

4. INDIVIDUAZIONE DELLA DATA D'INIZIO DEL BIENNIO

andare a ritroso di due anni rispetto alla data di inizio dell'annata in corso.

Art. 2855 c.c.

Calcolo triennio

MUTUATARIO
VERONA

CAPITALE
€ 2.200.000,00

TASSO DI INT. SEM.	DEB. RESIDUO	-Q. INTER.	QUOTA CAP.	RATA	MESI
0,0246950812	2.200.000,00	54.329,18	32.861,09	87.190,27	giu-08
0,0246950812	2.167.138,91	53.517,67	33.672,60	87.190,27	dic-08
0,0246950812	2.133.466,31	52.686,12	34.504,15	87.190,27	giu-09
0,0246950812	2.098.962,16	51.834,04	35.356,23	87.190,27	dic-09
0,0246950812	2.063.605,93	50.960,92	36.229,35	87.190,27	giu-10
0,0246950812	2.027.376,58	50.066,23	37.124,04	87.190,27	dic-10
0,0246950812	1.990.252,54	49.149,45	38.040,82	87.190,27	giu-11
0,0246950812	1.952.211,72	48.210,03	38.980,24	87.190,27	dic-11
0,0246950812	1.913.231,48	47.247,41	39.942,86	87.190,27	giu-12
0,0246950812	1.873.288,62	46.261,01	40.929,26	87.190,27	dic-12
0,0246950812	1.832.359,36	45.250,26	41.940,01	87.190,27	giu-13
0,0246950812	1.790.419,35	44.214,55	42.975,72	87.190,27	dic-13
0,0246950812	1.747.443,63	43.153,26	44.037,01	87.190,27	giu-14
0,0246950812	1.703.406,62	42.065,76	45.124,51	87.190,27	dic-14
0,0246950812	1.658.282,11	40.951,41	46.238,86	87.190,27	giu-15
0,0246950812	1.612.043,25	39.809,54	47.380,73	87.190,27	dic-15
0,0246950812	1.564.662,52	38.639,47	48.550,80	87.190,27	giu-16
0,0246950812	1.516.111,72	37.440,50	49.749,77	87.190,27	dic-16
0,0246950812	1.466.361,95	36.211,93	50.978,34	87.190,27	giu-17
0,0246950812	1.415.383,61	34.953,01	52.237,26	87.190,27	dic-17
0,0246950812	1.363.146,35	33.663,01	53.527,26	87.190,27	giu-18
0,0246950812	1.309.619,09	32.341,15	54.849,12	87.190,27	dic-18
0,0246950812	1.254.769,97	30.986,65	56.203,62	87.190,27	giu-19
0,0246950812	1.198.566,35	29.598,69	57.591,58	87.190,27	dic-19
0,0246950812	1.140.974,77	28.176,46	59.013,81	87.190,27	giu-20
0,0246950812	1.081.960,96	26.719,11	60.471,16	87.190,27	dic-20
0,0246950812	1.021.489,80	25.225,77	61.964,50	87.190,27	giu-21
0,0246950812	959.525,30	23.695,56	63.494,71	87.190,27	dic-21

Art. 2855 c.c.

Calcolo triennio

# Rata	Anno	Data	Tasso	Quota Capitale	Quota Interessi	Rata	Ammontare
1	2019	01/08/2019	5%	€ 1.838,07	€ 520,83	€ 2.358,90	€ 123.161,93
2	2019	01/09/2019	5%	€ 1.845,73	€ 513,17	€ 2.358,90	€ 121.316,20
3	2019	01/10/2019	5%	€ 1.853,42	€ 505,48	€ 2.358,90	€ 119.462,78
4	2019	01/11/2019	5%	€ 1.861,14	€ 497,76	€ 2.358,90	€ 117.601,64
5	2019	01/12/2019	5%	€ 1.868,90	€ 490,01	€ 2.358,90	€ 115.732,74
6	2020	01/01/2020	5%	€ 1.876,68	€ 482,22	€ 2.358,90	€ 113.856,06
7	2020	01/02/2020	5%	€ 1.884,50	€ 474,40	€ 2.358,90	€ 111.971,55
8	2020	01/03/2020	5%	€ 1.892,36	€ 466,55	€ 2.358,90	€ 110.079,20
9	2020	01/04/2020	5%	€ 1.900,24	€ 458,66	€ 2.358,90	€ 108.178,95
10	2020	01/05/2020	5%	€ 1.908,16	€ 450,75	€ 2.358,90	€ 106.270,80
11	2020	01/06/2020	5%	€ 1.916,11	€ 442,79	€ 2.358,90	€ 104.354,69
12	2020	01/07/2020	5%	€ 1.924,09	€ 434,81	€ 2.358,90	€ 102.430,59
13	2020	01/08/2020	5%	€ 1.932,11	€ 426,79	€ 2.358,90	€ 100.498,48
14	2020	01/09/2020	5%	€ 1.940,16	€ 418,74	€ 2.358,90	€ 98.558,32
15	2020	01/10/2020	5%	€ 1.948,24	€ 410,66	€ 2.358,90	€ 96.610,08
16	2020	01/11/2020	5%	€ 1.956,36	€ 402,54	€ 2.358,90	€ 94.653,72
17	2020	01/12/2020	5%	€ 1.964,51	€ 394,39	€ 2.358,90	€ 92.689,20
18	2021	01/01/2021	5%	€ 1.972,70	€ 386,21	€ 2.358,90	€ 90.716,50
19	2021	01/02/2021	5%	€ 1.980,92	€ 377,99	€ 2.358,90	€ 88.735,58

Art. 2855 c.c.

Calcolo triennio

In caso di credito azionato in via di intervento, il triennio ex art 2855 c.c. va determinato facendo riferimento alla **data di deposito** tale intervento e non al pignoramento, altrimenti si potrebbe verificare che il creditore ipotecario si avvantaggi immeritatamente del pignoramento, da altri intrapreso, ed estenda così l'ammontare del privilegio ad annualità non coperte dal privilegio ipotecario – Cass.17044/2014, Cass. 6403/15, Cass. 4927/18

Art. 2855 c.c.

DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE

La richiesta dell'intera somma al debitore derivante da:

- lettera di decadenza dal beneficio del termine;
- precetto dell'intera somma;
- intervento per l'intera somma.

DETERMINA

la variazione della natura degli interessi da corrispettivi in MORATORI.

CONSEGUENZA

Si perde l'assegnazione degli interessi del secondo comma dell'art. 2855 c.c., (che sono corrispettivi) a far data dall'evento interruttivo.

Il creditore fondiario

- escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo;
- possibilità di proseguire o iniziare l'esecuzione anche dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale (art. 150 CCI e controllata - art. 270 CCI);
- diritto del creditore a percepire le rendite (locazione e altre rendite) degli immobili ipotecati a suo favore;
- aggiudicatario o assegnatario devono versare direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa;
- aggiudicatario o assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del Giudice, nel contratto di mutuo.

Il credito fondiario e il processo esecutivo dopo il codice della crisi (ART. 150 CC)

Rapporti processi esecutivi e procedure concorsuali

Liquidazione giudiziale: – art. 150 (improseguibilità, che fa salvo il fondiario) e art. 151 CCI – Concorso dei creditori

- sostanziale sovrapposizione dopo il codice della crisi
- accertamento del credito in sede concorsuale (potrebbe essere contestato ammontare credito e natura fondiaria);
- onere creditore dimostrazione ammissione al passivo;
- facoltà curatore di intervenire in sede esecutiva per richiedere assegnazione prededuzione derivante da riparto fallimentare – accertamento passivo;
- assegnazione provvisoria creditore fondiario e legittimazione attiva alla restituzione del curatore.

Concordato preventivo – improseguibilità o meno, a seconda se il bene deve essere liquidato o no – regole della liquidazione.

Il credito fondiario, il processo esecutivo e il sovraindebitamento

IMPROSEGUIBILITA' e CODICE DELLA CRISI

- **Piano di ristrutturazione:** manca «salvo diversa disposizione di legge», quindi improseguibile, su istanza del debitore (art. 70 IV comma).
- **Concordato minore:** manca «salvo diversa disposizione di legge», quindi improseguibile su istanza del debitore (art. 78 II comma, lett. D).
- **Liquidazione controllata (art. 270 comma V) richiamo ad art. 150** (improseguibile, salvo il fondiario) e art. 151 e Art. 216 comma 10 *(Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.)*